

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1592}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, MELELEO, PERRONE, SAVIO, ASTORI,
RUSSO GIUSEPPE, MENSORIO**

Presentata il 16 aprile 1984

Riconoscimento del diploma di laurea in scienze militari e della difesa agli ufficiali delle forze armate e dei corpi armati dello Stato provenienti dalle accademie militari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vigente legislazione prevede la parziale equiparazione di taluni esami compiuti presso le Accademie e altri Istituti militari, a quelli universitari. In proposito esistono le seguenti leggi e decreti:

decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, che detta norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria;

legge 22 maggio 1959, n. 397, concernente norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'esercito al biennio di ingegneria;

decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 670, recante norme per la parificazione degli studi svolti

presso l'Accademia navale al biennio di ingegneria;

legge 20 novembre 1971, n. 1095, che riconosce la validità degli studi compiuti presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri e l'Accademia della guardia di finanza ai fini dell'iscrizione alle facoltà universitarie di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.

L'emanazione dei suddetti provvedimenti, tuttavia, oltre a non aver risolto l'annoso problema dell'estensione alle Accademie militari dello *status* previsto per gli istituti universitari, ancorché *de facto* esso sia riconosciuto da decenni, ha realizzato in concreto una pericolosa e falsata valutazione dell'importanza di alcune discipline da parte degli allievi frequentatori dei corsi. Infatti, l'attuale realtà comporta, tra

l'altro, una discriminazione da parte dei discenti, delle materie di insegnamento impartite negli istituti militari, tra quelle riconosciute ai fini universitari e quelle non riconosciute, il che ha inciso spesso negativamente e in maniera rilevante nella preparazione tecnico-professionale degli ufficiali. Il riconoscimento degli istituti di reclutamento e formazione degli ufficiali in servizio permanente, come istituti universitari ad ordinamento speciale, consentirebbe, invece, di dare una equilibrata e completa preparazione al personale destinato a incarichi direttivi, dirigenziali e di comando, senza limitare per gli interessati i vantaggi connessi al loro finale riconoscimento e valore accademico. Verrebbe così eliminato l'attuale inconveniente della frequenza, a spese di molti ufficiali, delle università, con indubbi vantaggi sul loro maggiore rendimento nell'espletamento del servizio e con minori oneri per le università, già fin troppo affollate.

D'altra parte, il nuovo riconosciuto valore, anche in ambito militare, non solo a fini culturali, ma anche formativi e professionali, di discipline e interessi di carattere sociale, politico, economico, tecnico-scientifico, giuridico, ecc., è in condizione di allargare e completare la preparazione dei quadri ufficiali delle forze armate, ponendoli, a prescindere dalla maggiore serietà degli studi e dal particolare clima disciplinare dell'ambiente militare, almeno allo stesso livello di quelli che frequentano le loro università statali. C'è da aggiungere che il generalizzato impiego dei quadri ufficiali in settori di attività sempre più dilatati e collegati non solo con le esigenze nazionali della società civile, ma anche con quelle di carattere internazionale in generale ed europeo in particolare, pone il problema in termini di assoluta urgenza e necessità.

In proposito, in numerosi altri paesi europei, quanto ipotizzato con la presente proposta di legge è già stato realizzato. Nella Germania federale esiste dal 1973 l'università delle forze armate con sedi ad Amburgo e Monaco e soluzioni analoghe sono in vigore in Belgio, Francia, Gran Bretagna e URSS.

Il presente provvedimento produrrebbe inoltre numerosi altri vantaggi tra cui, in primo luogo, quello di eliminare le differenze e sperequazioni esistenti tra gli ufficiali laureati, in genere appartenenti ai servizi tecnici e logistici, e gli altri dei ruoli normali delle armi dell'esercito, del Corpo di stato maggiore della marina, del ruolo dei naviganti dell'aeronautica, ancorché tutti provenienti e frequentatori di regolari corsi di Accademia.

Sul piano sociale vi sarebbe poi la possibilità di assicurare una adeguata sistemazione nella vita civile, a livello di mansioni direttive, a coloro che per motivi di salute, a seguito di infortunio o per motivi personali, dopo aver servito nelle forze armate sono costretti a lasciare il servizio attivo.

In sintesi, la presente proposta di legge consentirebbe di:

restituire il giusto prestigio e dignità ai severi studi svolti durante i quattro anni di corso negli atenei militari, costituendo concreto incentivo ai bandi di concorso per le Accademie militari;

perseguire una maggiore collaborazione — sul piano culturale, della ricerca scientifica e della sperimentazione — tra istituti universitari civili e militari, per una sempre migliore comprensione e valorizzazione dei problemi globali della difesa del paese;

promuovere un aggiornamento della normativa relativa al personale da destinare all'insegnamento presso le accademie militari, in termini sia numerici sia qualitativi, armonizzandola con quella vigente per il personale docente universitario;

conseguire un « allineamento » — in materia di titoli di riconoscimento della cultura generale e professionale di tutti i quadri ufficiali — non solo delle nostre forze armate, ma anche di quelle di altri paesi europei ed extraeuropei, dove il problema è stato affrontato e risolto, seppure in un contesto generale diverso da quello italiano.

Onorevoli colleghi, per i motivi su esposti auspichiamo una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli Istituti di reclutamento e formazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle forze armate e dei corpi armati dello Stato sono riconosciuti, a tutti gli effetti, come Istituti universitari con ordinamenti speciali. Gli ordinamenti risultano dai regolamenti e statuti interni degli Istituti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 2.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo viene rilasciato, previo superamento del ciclo completo di studio accademici, il diploma di laurea in « scienze militari e della difesa ».

La laurea si articola, in relazione agli Istituti in cui viene conseguita ed ai corsi frequentati, nei seguenti indirizzi:

- a) armi terrestri;
- b) armi navali;
- c) armi aeronautiche;
- d) di polizia giudiziaria e di sicurezza;
- e) di polizia fiscale e tributaria.

ART. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto delle specifiche esigenze degli Istituti universitari di cui al precedente articolo 1, sono costituiti ruoli organici di docenti civili e militari destinati a svolgere attività di insegnamento presso gli Istituti universitari medesimi.

Al personale docente civile suddetto si applicano le norme di stato giuridico e di trattamento economico del personale docente universitario di corrispondente livello; a quello militare il trattamento economico più favorevole.

Il personale docente civile di ruolo degli Istituti di cui al precedente primo

comma può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione ad assumere attività di insegnamento presso altre università statali.

I docenti universitari di ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, possono essere comandati a prestare attività di insegnamento presso le Accademie e le Scuole militari di cui al precedente articolo 1. Il comando è disposto annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. Alle spese per il personale docente comandato provvede il Ministero della difesa.

ART. 4.

Gli istituti universitari militari possono stipulare convenzioni con le università statali per lo svolgimento di seminari, corsi di specializzazione e di perfezionamento. Le modalità per l'esercizio di tali attività sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Analoghe forme di collaborazione e interscambio possono essere promosse dagli Istituti universitari militari con gli altri organismi scientifici e culturali nazionali ed esteri interessati ai problemi della difesa militare e civile.

ART. 5.

Il riconoscimento del titolo di studio di cui all'articolo 2 è esteso agli ufficiali sia in servizio che in congedo i quali, avendo compiuto il ciclo di studi prescritto dai programmi dei rispettivi Istituti di reclutamento e formazione per gli ufficiali effettivi delle forze armate, abbiano poi conseguito la nomina in servizio permanente effettivo prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il rilascio del diploma di laurea avviene a domanda degli interessati e secondo le modalità che saranno stabilite d'intesa tra il Ministro della difesa, il Ministro delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 6.

I diplomi di laurea istituiti con la presente legge hanno valore legale a tutti gli effetti.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le equipollenze dei diplomi di laurea suddetti agli altri titoli di studio universitari validi per l'ammissione agli impieghi nelle carriere direttive, amministrative e tecniche del settore pubblico e privato.